



LA DEONTOLOGIA: UN FARO NECESSARIO NEI COMPORTAMENTI DEL GEOMETRA

GIANLUCA CAPUTO*

Continuiamo l'approfondimento in materia di deontologia professionale soffermandoci sul Titolo II del Codice, con l'analisi delle sei sezioni dedicate alla "condotta" che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione. Partendo dal tema generale dei valori sociali, il corretto agire del geometra comporta: indipendenza di giudizio, autonomia, imparzialità, senza dimenticare l'obbligo di aggiornamento professionale, l'astensione dal porre in essere atti di concorrenza sleale, le regole del rapporto con la pubblicità e l'obbligo di espletare il proprio incarico con l'impiego rigoroso di conoscenze scientifiche, fino a quello di munirsi di polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni provocati nell'esercizio della professione. Di seguito, per ogni sezione vengono illustrati i precetti che regolano i rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Con il presente commento – che fa seguito al precedente già dedicato al tema della deontologia nella professione del geometra (v. n. 84/19, p. 20) – intendiamo soffermarci sul Titolo II (Della condotta) del Codice di Deontologia Professionale dei Geometri. In sintesi, il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; inoltre è riservata grande attenzione e dovizia di precetti ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

DEI VALORI SOCIALI

In particolare, la prima sezione del Titolo II è dedicata ai "valori sociali" e si apre con la impegnativa dichiarazione secondo cui il geometra deve ispirare la propria condotta a principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità e deve evitare ogni possibile interferenza tra professione ed affari personali (art. 6). Si prosegue con l'ulteriore obbligo del professionista (art. 7) di coltivare accuratamente il proprio aggiornamento professionale, senza dimenticare che un altro precetto (di cui al precedente art. 4) impone che il geometra espleti il proprio incarico "con l'impiego rigoroso di conoscenze scientifi-

che appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell'incarico".

Tra i fondamentali canoni deontologici che regolano il corretto agire del geometra vi è anche quello (art. 9) di prestare un'adeguata garanzia per i danni che il professionista possa eventualmente provocare nell'esercizio della propria attività professionale, mediante accensione di specifica polizza assicurativa. In questo caso, come in altri, il Codice Deontologico ha anticipato il legislatore il quale, solo con il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, conv. in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha imposto l'obbligo legale per tutti professionisti di dotarsi di apposita assicurazione di copertura del rischio da danni professionali.

DELLA CONCORRENZA SLEALE

Nella successiva sezione, si analizza e si disciplina il comportamento del geometra in tema di possibile concorrenza sleale, imponendo come canone generale di ispirazione per il geometra l'astensione dal porre in essere atti di concorrenza sleale.

In tal caso (art. 10), il Codice - con diversa tecnica redattrice del precetto deontologico rispetto ai principi generali - configura le singole fattispecie di sleale concorrenza, indicando:

- a) la riduzione sistematica dell'onorario o la sua incompleta o irregolare documentazione;
- b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi di intermediari;
- c) l'impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della Categoria.

Con l'art. 11, il Codice norma la fattispecie del geometra pubblico dipendente, il quale può svolgere la doppia attività se soddisfa i seguenti requisiti: a) se in rapporto di lavoro a tempo parziale con la P.A.; b) se rispetta i limiti discendenti dal rapporto d'impiego con l'amministrazione di appartenenza; c) se si astiene dall'avvalersi della propria posizione privilegiata per trarre vantaggi per sé o per altri; d) se comunica al Presidente del Collegio di appartenenza le mansioni svolte presso l'amministrazione in cui è impiegato e le eventuali variazioni nel tempo.

DELLA PUBBLICITÀ

Nella terza sezione all'art. 12, il Codice regola il rapporto del professionista con la pubblicità. Infatti, sancisce il cd. obbligo di informazione veritiera precisando che il geometra può avvalersi della pubblicità informativa purché questa sia improntata a soddisfare l'interesse del pubblico. Tale informazione, pertanto, potrà riguardare le caratteristiche, i risultati ed il compenso della sua prestazione professionale, oltre che le specializzazioni possedute.

È di tutta evidenza che la pubblicizzazione dei costi della prestazione deve essere ispirata a criteri di trasparenza e veridicità, con specificazione analitica dei contenuti della prestazione, delle spese, delle anticipazioni e degli onorari. È severamente vietato un uso ingannevole della pubblicità.

La norma deontologica, come già in altri casi, ha anticipato quella civilistica che, solo con l'art. 4 del DPR n. 137/2012, ha delineato la fattispecie come segue: *"È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni"*, statuendo, al co. 2, che *"La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria"*.

Pertanto, alla luce delle attuali norme disciplinari, si può dedurre che il geometra ha facoltà di utilizzare la rete internet ma, comunque, per fornire informazioni la cui conoscenza corrisponda all'interesse del pubblico. Si ritiene opportuno che, nel caso di utilizzo del web, il professionista - che abbia pubblicato il proprio sito, blog, ecc. - comunichi l'indirizzo del sito internet al Consiglio del Collegio, il quale in tal modo ha la possibilità di effettuare eventuali controlli sulla correttezza delle informazioni ivi pubblicate, la contenenza delle modalità e delle tecniche di comunicazione, insomma del rispetto delle norme deontologiche anche sul web.

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Nella quarta sezione si analizzano i rapporti con i colleghi, anche questa volta con la preziosa tecnica della esplicitazione delle singole fattispecie rilevanti, esemplificatrici del principio generale.

Infatti, se è vero che, per l'art. 13 del Codice, il geometra deve comportarsi sempre secondo *"principi di correttezza, collaborazione e solidarietà"*, in concreto si elencano i più frequenti casi di violazione dei predetti principi:

- se si omette di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;
- se si esprimono, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento del collega non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione;
- se si prosegue l'esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo;
- se non si assumono le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato;
- se si ostacola in qualunque modo la composizione di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio;
- se ci si sottrae volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sull'attività professionale con i colleghi.

Non solo. Qualora nell'esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, il geometra deve darne immediata notizia al Presidente del Collegio affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un tentativo di conciliazione.

DEI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

Con la quinta sezione e l'art. 15, si disciplinano i rapporti con il Consiglio del Collegio. In particolare, il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva, in maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e

ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio.

Il geometra deve altresì:

- comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari all'iscrizione ed all'aggiornamento dell'Albo;
- informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale rilevanza per la Categoria;
- segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall'assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della Categoria;
- rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza.

Con riguardo al geometra che sia divenuto componente del Consiglio di un Collegio provinciale o circondariale o componente del Consiglio Nazionale, il canone deontologico all'art. 16 prevede che egli debba adempiere ai doveri dell'ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria, favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nell'interesse degli iscritti.

DEI RAPPORTI CON I PRATICANTI

Infine, nella sesta sezione del Titolo II, qui in analisi, sono normati i rapporti con i praticanti. Così, all'art. 17 del Codice, si precisa che il geometra è tenuto all'insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l'apprendimento da parte del tirocinante nell'ambito della pratica professionale.

In particolare, il geometra deve favorire l'acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della professione, nonché – ricordiamocelo sempre - dei principi di deontologia professionale.

Avvocato*